

Rif. A17/A20/A23



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE

DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

IL DIRETTORE GENERALE

PROG.	1137
DATA	26.10.01
U.C.O.	000
DEMI.	
MECC.	
PROG.	
ARCHIVIO	
CLASS.	
AMM.	

X
TCC

- VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
- VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;
- VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;
- VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n. 349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;
- VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;
- VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, che regolamenta la pronuncia di compatibilità ambientale;
- VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;
- VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;
- VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;
- VISTA la delibera 26 luglio 1990 con la quale il CIPI ha tra l'altro approvato per l'esistente centrale ENEL di Porto Corsini, sita nel territorio del Comune di Ravenna, il ripotenziamento delle due sezioni da 156 MW con due turbogas da 100 MW e la trasformazione in ciclo combinato delle altre due sezioni da 70 MW mediante l'installazione di due ulteriori turbogas da 100 MW;

A. 20120 ARETTO - 051/20120

[Handwritten signature]

VISTA la delibera 21 settembre 1993 con la quale il CIPL, a variante della precedente delibera, ha tra l'altro approvato per la suddetta centrale di Porto Corsini la trasformazione in ciclo combinato delle due sezioni da 156 MW circa ciascuna, mediante l'installazione di quattro turbogas da 150 MW circa ciascuno, nonché la dismissione delle altre due sezioni da 70 MW;

VISTA l'istanza documentata del 22 luglio 1994 con la quale l'ENEL S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, ha chiesto per la propria centrale di Porto Corsini l'autorizzazione alla trasformazione in ciclo combinato delle due sezioni da 156 MW circa ciascuna mediante l'installazione di quattro turbogas da 158 MW ciascuno, nonché la dismissione delle altre due sezioni da 70 MW, previa verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 6, comma 7) del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTA la lettera 6 luglio 1995 con la quale il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto che il progetto dei suddetti interventi sia da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 citata e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il richiamato Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

PRESO ATTO che l'ENEL S.p.A. con istanza del 21 marzo 1996, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente la pronuncia di compatibilità ambientale in ordine al progetto di trasformazione in ciclo combinato della centrale di Porto Corsini, sita nel territorio del Comune di Ravenna;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Ministero della Difesa e dell'Interno, rispettivamente con lettere del 20 novembre 1996 e 30 luglio 1997;

VISTA la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale DEC/VIA/2742 del 17 aprile 1997 in ordine al progetto proposto dall'ENEL S.p.A., formulata dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, e condizionata al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

VISTA la lettera del 7 settembre con la quale il Ministero dell'Ambiente ha comunicato alle Amministrazioni interessate di ritenere che "il progetto di adeguamento alle prescrizioni autorizzative di cui sopra risulta conforme complessivamente alle prescrizioni di carattere progettuale contenute nel DEC/VIA/2742 del 17.4.1998";

CONSIDERATO che il suddetto avviso favorevole, tenuto anche conto dell'aggiornamento tecnologico nel frattempo intervenuto, contempla la modifica progettuale consistente nella sostituzione, per ciascuna delle due sezioni termoelettriche da trasformare in ciclo combinato, dei due turbogas da 158 MW con una sola turbina a gas di taglia 250 MW circa;

VISTO il progetto di adeguamento predisposto dall'ENEL S.p.A., già inviato al Ministero dell'Ambiente e trasmesso con lettera del 16 settembre 1998;

VISTO l'art. 12 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, secondo cui il provvedimento di localizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere occorrenti per la realizzazione delle centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

CONSIDERATO che pur non risultando perfezionati gli accordi socioeconomici che l'ENEL S.p.A. deve stipulare ai sensi dell'articolo 9 del citato Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, la mancata definizione degli stessi non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa;

VISTA la lettera 6 giugno 1991, prot. n. 660975, con la quale il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha stabilito i criteri per la definizione tra l'ENEL e gli Enti locali delle convenzioni e degli accordi socio-economici previsti dalle norme vigenti e connessi alla realizzazione di impianti termoelettrici,

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

DECRETA

Art. 1

La società ENEL S.p.A., con sede in Roma e C.F. 00811720580, per la propria centrale termoelettrica denominata "Porto Corsini" è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, alla:

trasformazione in ciclo combinato delle due esistenti sezioni da 156 MW circa ciascuna, mediante l'installazione di due turbine a gas di taglia 250 MW circa ciascuna per complessivi 850 MW circa alle condizioni di riferimento ISO Standard;
dismissione delle altre due sezioni da 70 MW ciascuna,
realizzazione delle altre opere di cui al progetto adeguato alle prescrizioni ed indicazioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale del 17 aprile 1997 citata in premessa.

L'ENEL S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisorie nonché tutte gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti che si rendessero necessarie per l'attuazione del suddetto progetto; dette opere saranno realizzate nel territorio del Comune di Ravenna, nel sito indicato nella cartografia n. 912PC00002 unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2

L'ENEL S.p.A. è tenuta ad ottemperare alle prescrizioni ed alle raccomandazioni contenute nell'unita pronuncia di compatibilità ambientale del 17 aprile 1997 citata nelle premesse. Tali prescrizioni e raccomandazioni costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3

L'ENEL S.p.A. è tenuta altresì ad ottemperare alle condizioni formulate negli uniti pareri del Ministero della Difesa e dell'Interno, rispettivamente con lettere del 20 novembre 1996 e 30 luglio 1997 citate nelle premesse, nonché a munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le nuove strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possano interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sono dettate le seguenti prescrizioni:

- l'ENEL S. p. A., la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Ravenna ed il Comune di Ravenna devono definire gli accordi socio-economici, di cui all'art. 9 del suddetto Allegato IV, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui alla lettera 6 giugno 1991 citata nelle premesse;
- tali accordi devono essere stipulati e trasmessi al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato anteriormente all'entrata in esercizio della prima sezione trasformata in ciclo combinato.

Art. 5

L'espropriazione delle aree eventualmente occorrenti per la realizzazione delle opere provvisoriale connesse alla realizzazione del progetto di cui al precedente art. 1, deve avere inizio entro sei mesi e terminare entro cinque anni dalla data del presente decreto.

Roma, il 21 011. 1988

IL DIRETTORE GENERALE

(Umberto la MONICA)

Umberto la Monica